

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 24 - numero 5101 di Lunedì 14 febbraio 2022**

# **Ponteggi di facciata: le indicazioni del Decreto legislativo 81/2008**

*Un documento Inail sui ponteggi di facciata presenta un'analisi dei requisiti previsti nella legislazione italiana e nelle norme tecniche europee. Focus sulle indicazioni presenti negli articoli e negli allegati del D.Lgs. 81/2008.*

Roma, 14 Feb ? Se l'**art. 131** del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che per ciascun tipo di ponteggio fisso il fabbricante debba chiedere l'**autorizzazione alla costruzione ed all'impiego**, con il Testo unico viene introdotto anche il "concetto di periodo di validità limitato dell'autorizzazione ministeriale", autorizzazione che è **soggetta a rinnovo ogni dieci anni** per verificare l'adeguatezza del ponteggio all'**evoluzione del progresso tecnico**.

E proprio per poter analizzare l'evoluzione del progresso tecnico nell'ambito della costruzione dei ponteggi fissi, è stato realizzato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell'Inail, il documento dal titolo "I ponteggi di facciata. Analisi dei requisiti previsti nella legislazione italiana e nelle norme tecniche europee". Un documento curato da Luca Rossi e Francesca Maria Fabiani (DIT, Inail), con la collaborazione di Calogero Vitale (DIT, Inail).

Il documento, che opera un confronto tra i vari requisiti previsti per i ponteggi di facciata nella legislazione e nelle norme tecniche europee, ci permette anche di ricordare quanto indicato nella normativa vigente in materia di ponteggi fissi con particolare riferimento al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

L'articolo si sofferma oggi sui seguenti argomenti:

- Ponteggi: le indicazioni del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
- Ponteggi: idoneità delle opere e autorizzazione alla costruzione e impiego
- Ponteggi: progetto del ponteggio e libretto di autorizzazione

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[CSPIM10] ?#>

## **Ponteggi: le indicazioni del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81**

Riguardo alla normativa e alle indicazioni in materia di ponteggi in Italia il documento indica che "i requisiti previsti per i ponteggi nella legislazione italiana sono contenuti nel **d.lgs. 81/2008** e **nelle Circolari Ministeriali**, con diverso grado di

dettaglio e in relazione alle diverse tipologie costruttive".

In particolare i requisiti previsti per i ponteggi nel d.lgs. 81/2008, sono contenuti nel **Titolo IV** 'Cantieri temporanei o mobili', **Capo II** 'Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota' alle sezioni:

- **Sezione II - Disposizioni di carattere generale:** Articolo 112 - Idoneità delle opere provvisionali; Articolo 113 - Scale
- **Sezione IV - Ponteggi in legname e altre opere provvisionali:** Articolo 122 - Ponteggi ed opere provvisionali; Articolo 123 - Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali; Articolo 124 - Deposito di materiali sulle impalcature; Articolo 125 - Disposizione dei montanti; Articolo 126 ? Parapetti; Articolo 127 - Ponti a sbalzo; Articolo 128 ? Sottoponti; Articolo 129 - Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio; Articolo 130 - Andatoie e passerelle
- **Sezione V - Ponteggi fissi:** Articolo 131 - Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego; Articolo 132 - Relazione tecnica; Articolo 133 ? Progetto; Articolo 134 ? Documentazione; - Articolo 135 - Marchio del fabbricante; Articolo 136 - Montaggio e smontaggio; Articolo 137 - Manutenzione e revisione; Articolo 138 - Norme particolari
- **Sezione VIII ? Demolizioni:** Articolo 156 - Verifiche.

Inoltre ulteriori requisiti per i ponteggi sono contenuti anche in alcuni **allegati** del D.Lgs. 81/2008:

- **Allegato XVIII** - Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali
- **Allegato V** - Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione
- **Allegato XIX** - Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi
- **Allegato XX**
- **Allegato XXI** - Accordo stato, regioni e province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota
- **Allegato XXII** - Contenuti minimi del Pi.M.U.S.

## Ponteggi: idoneità delle opere e autorizzazione alla costruzione e impiego

Il documento Inail riprende integralmente molti articoli del Testo Unico.

Ad esempio con riferimento all'**articolo 112 (Idoneità delle opere provvisionali)** in cui si indica che le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo. Devono poi essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro. E prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell'Allegato XIX.

Torniamo a soffermarci sull'**articolo 131 (Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego)** che disciplina la costruzione e l'impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non. E che richiede per ciascun tipo di ponteggio una autorizzazione alla costruzione ed all'impiego che, come indicato in premessa, è **soggetta a rinnovo ogni dieci anni** (comma 5 dell'articolo) per verificare l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso tecnico.

A questo proposito il documento ricorda la [Circolare n. 29 del 27/08/2010](#) e il quesito contenuto: "In riferimento all'articolo 131, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. cosa si intende per 'L'autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso tecnico'?"

Questa la **risposta**: "la **validità decennale delle autorizzazioni ministeriali**, rilasciate prima del 15 maggio 2008, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., decorre dalla medesima data, quindi detta validità si intende estesa fino al 14 maggio 2018. Per quelle autorizzazioni ministeriali rilasciate successivamente al 14 maggio 2008 la validità decorrerà dalla data di rilascio".

Si ricorda poi che "l'obbligo di richiedere il **rinnovo dell'autorizzazione ministeriale** di cui all'articolo 131 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. riguarda il titolare dell'autorizzazione ministeriale e non l'impresa utilizzatrice. Pertanto l'impresa utilizzatrice potrà impiegare i ponteggi anche dopo la cessazione della validità decennale dell'autorizzazione medesima. Si evidenzia infine che l'autorizzazione ministeriale si intenderà automaticamente sospesa, nei soli confronti del titolare dell'autorizzazione medesima, in assenza dell'avvenuto rinnovo decennale".

Sul tema interviene anche la [Circolare n. 10 del 28/05/2018](#).

La Circolare ribadisce che per poter dare concreta attuazione alla disposizione del comma 5 dell'articolo 131, si rende "necessario **analizzare lo stato di evoluzione del progresso tecnico** riguardante la costruzione dei **ponteggi fissi**, in relazione ai criteri e alle modalità con cui sono state rilasciate da questa Amministrazione le autorizzazioni in corso, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 132 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008. Ciò anche in considerazione della recente entrata in vigore del decreto interministeriale 17 gennaio 2018, recante l'aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni". Al fine di definire le norme tecniche specifiche, riguardanti i **ponteggi fissi** di cui agli articoli 131 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2008 e provvedere all'aggiornamento delle istruzioni per la costruzione e l'impiego dei ponteggi innanzi richiamati, questa Direzione Generale ha recentemente costituito un apposito Gruppo di lavoro tecnico".

Le risultanze che saranno elaborate da tale Gruppo di lavoro "consentiranno di definire, in maniera aggiornata, un insieme di **indicazioni tecniche** necessarie a verificare l'adeguatezza delle autorizzazioni attualmente in corso all'evoluzione del progresso tecnico. Pertanto, questa Amministrazione ha necessità di conoscere le autorizzazioni per le quali permanga tuttora l'interesse del fabbricante al relativo rinnovo decennale. Ciò al fine di poter avviare, una volta disponibili le nuove indicazioni tecniche applicabili ai ponteggi metallici, la necessaria istruttoria per verificarne l'adeguatezza al progresso tecnico secondo quanto previsto dal richiamato articolo 131, comma 5".

Si indica poi che "nelle more che siano elaborate le nuove indicazioni tecniche applicabili ai **ponteggi metallici**, le autorizzazioni per le quali sia stata regolarmente presentata istanza di rinnovo saranno decise sulla base delle indicazioni tecniche attualmente vigenti".

## **Ponteggi: progetto del ponteggio e libretto di autorizzazione**

Ci soffermiamo, infine, sull'**articolo 133** (Progetto) in cui si indica che "i ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisorie, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un **progetto** comprendente:

1. calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale;
2. disegno esecutivo".

E da progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione, "deve risultare quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell'esecuzione".

Riprendiamo, infine, ulteriori indicazioni dalla già citata **Circolare n. 29 del 27/08/2010** che riporta "quesiti concernenti le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota".

Il secondo quesito chiede: "Ogni volta che vengono acquistati elementi di ponteggio deve essere allegato all'acquisto il **libretto di autorizzazione ministeriale**"?

Nella risposta si indica che "il comma 6, dell'articolo 131, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., dispone testualmente che *'chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia dell'autorizzazione ministeriale di cui al comma 2 e delle istruzioni e schemi elencati al comma 1, lettere d), e), f) e g) dell'articolo 132'* dello stesso decreto, ovvero il cosiddetto libretto di autorizzazione ministeriale. Inoltre al comma 1, dell'articolo 134 del medesimo decreto si stabilisce che *'nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della documentazione di cui al comma 6, dell'articolo 131' del decreto di che trattasi, "e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.)"*.

Rimandiamo alla lettura integrale del documento Inail che riporta nel dettaglio il contenuto di tutti gli articoli e allegati del D.Lgs. 81/2008 che riguardano i ponteggi.

Tiziano Menduto

**Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:**

Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, "[I ponteggi di facciata. Analisi dei requisiti previsti nella legislazione italiana e nelle norme tecniche europee](#)", a cura di Luca Rossi e Francesca Maria Fabiani (DIT, Inail), con la collaborazione di Calogero Vitale (DIT, Inail), collana Cantieri, versione 2021 (formato PDF, 6.81 MB).

Vai all'area riservata agli abbonati dedicata a "[L'analisi dei requisiti normativi dei ponteggi di facciata](#)".



Licenza [Creative Commons](#)

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

---

**[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)**